

**PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 049/2026**

**Oggetto:** Autorizzazione al subappalto lavori di montaggio e smontaggio ponteggio metallico nell'ambito di appalto lavori di rifacimento impermeabilizzazioni copertura e realizzazione linea vita presso sede aziendale in Via Olanda – comune di Verbania – CIG B635F81962.

L'anno 2026, addì diciotto del mese di febbraio, presso la sede dell'azienda

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Dott. Avv. Marco Marchioni, nato a Omegna (VB) il 28/01/1973 e domiciliato per la carica presso la sede legale societaria sita in Via Olanda, 55 a Verbania (VB) – C.F. MRC MRC 73A28 G062S

**IN QUALITÀ DI**

Legale rappresentante della società ConSer V.C.O. S.p.A.

**Premesso che**

Con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 48 del 28/04/2025 fu approvato l'affidamento diretto dei lavori di rifacimento impermeabilizzazione copertura e realizzazione linea vita presso sede aziendale di Via Olanda – Comune di Verbania, per un importo contrattuale di €. 54.829,90 oltre IVA, alla ditta Borgazzi Vittorio S.r.l., con sede legale a Verbania Trobaso (VB), via Tiro a Segno, 10, C.F. 01850640036.

In data 17/06/2025, con repertorio numero 2025-018, è stato stipulato il relativo contratto;

In data 20/11/2025, con prot. 12220, l'appaltatore ha richiesto l'autorizzazione al subappalto delle attività di montaggio e smontaggio ponteggi metallici alla ditta Ponteggi Milani S.r.l., con sede a Mergozzo (VB), C.F. 02261050039, per un importo di €. 6.840,00; con successive note prot. nn. 12945/2025 e 92/2026 l'appaltatore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta ai fini dell'istruttoria dell'istanza pervenuta.

**Visto che**

Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della L. n. 646/1982, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

**Rilevato che**

Il comma 4 dell'art. 119 del Codice dispone che i soggetti affidatari possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione, a condizione che:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b. non sussistano a suo carico cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV, Parte V del Codice;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o i servizi e forniture o parti di essi che si intende subappaltare.

**Visto che**

L'appaltatore ha trasmesso, ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del Codice:

- contratto di subappalto, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici;
- dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 del medesimo;
- dichiarazione del subappaltatore relativa al CCNL applicato per l'esecuzione dei servizi;
- dichiarazione sulla sussistenza o meno, con il titolare del subappalto o del cottimo, di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile.

**Dato atto che**

Il R.U.P. ha esaminato la documentazione suddetta e riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, attestando che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta;

Ai sensi dell'art. 99 del Codice sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche relative al possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 e speciali di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in capo al subappaltatore;

Il R.U.P. ha verificato l'equivalenza tra le tutele economiche e normative del CCNL applicato dall'appaltatore e quelle del CCNL indicato dal subappaltatore ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice.

Tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

- a. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- b. Di autorizzare, per le ragioni indicate, il subappalto all'operatore economico Ponteggi Milani S.r.l., con sede a Mergozzo (VB), C.F. 02261050039, delle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici nell'ambito dell'appalto di lavori di rifacimento impermeabilizzazione copertura e realizzazione linea vita presso sede aziendale di Via Olanda – Comune di Verbania – CIG B635F81962, così come individuati nel contratto di subappalto trasmesso, per €. 6.840,00 corrispondenti al 12,47% dell'importo dell'appalto e nel rispetto di condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- c. Di precisare che il pagamento dei servizi eseguiti dal subappaltatore sarà effettuato dall'appaltatore, conformemente al disposto dell'art. 119, comma 11 del Codice, vista la formale dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante;
- d. Di precisare che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto nonché per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 276/2003, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
- e. Di precisare, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del Codice che l'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali conformemente alle previsioni di cui all'art. 11 del Codice ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- f. Di disporre sin da ora, ai sensi del comma 10 dell'art. 119 del Codice, l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori per i quali, in esito a verifica, sia accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Codice;
- g. Di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, applicando i medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- h. Di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, che l'affidatario corrisponda al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso, precisando che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- i. Di trasmettere il presente provvedimento all'appaltatore, al subappaltatore e D.L. per i successivi, adempimenti di competenza;
- j. Di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- k. Di disporre la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 20 e 28 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente".

ConSer V.C.O. S.p.A.  
L'Amministratore Unico  
Dott. avv. Marco Marchioni